

D.G. Welfare

D.d.s. 29 maggio 2017 - n. 6206

Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e revoca del d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE SANITA'

Visti:

- la Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 n.432, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e, in particolare l'art.9, che stabilisce la procedura per richiedere garanzie complementari nel commercio intracomunitario di animali vivi;
- la Decisione della Commissione del 21 febbraio 2008 n.185, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia;
- Il decreto 1 aprile 1997 »Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina« e s.m.i..

Richiamata la d.g.r. n. X/2935 del 19 dicembre 2014 «Approvazione del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018» che, nell'ambito della strategia per la sanità pubblica veterinaria di Regione Lombardia, individua fra gli «obiettivi strategici» nel periodo 2015-2018 la riduzione della prevalenza dell'infezione negli allevamenti suini e l'accreditamento di tutte le province nei confronti della malattia di Aujeszky, al fine di ottenere l'inserimento della Lombardia nell'allegato II della Decisione n. 2008/185/CE, in qualità di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della Malattia di Aujeszky, ai sensi dell'art.9 della direttiva 64/432/CE;

Richiamato inoltre il d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657, recante «Approvazione del piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e contestuale revoca del d.d.s. 9 maggio 2014, n. 3822 e del d.d.s. 30 giugno 2015, n. 5039»

Verificato che l'applicazione delle misure contenute nel decreto n. 657/2016 ha determinato:

- il consolidamento della riduzione della prevalenza dell'infezione della malattia di Aujeszky in Lombardia, già ottenuta a seguito dell'attuazione dei piani di controllo e eradicazioni negli anni precedenti alla fine del 2016, la prevalenza ha infatti aggiunto la percentuale del 2,6%;
- un ulteriore incremento degli allevamenti che hanno conseguito lo stato di «indennità», rispetto al 2015; infatti durante l'anno 2016, il 98 % degli allevamenti intensivi ha acquisito e/o mantenuto la qualifica di «allevamento indenne da MA»;

Rilevato che le misure sanitarie introdotte dal decreto n. 657/2016 devono essere ulteriormente modificate, in adeguamento all'attuale situazione epidemiologica;

Ritenuto pertanto di revocare il decreto n. 657/2016, al fine di completare le misure sanitarie già in atto con ulteriori misure, adeguate alla situazione epidemiologica, prevedendo:

- di modificare la frequenza dei controlli e le modalità di accreditamento degli allevamenti, in conformità ai requisiti indicati nel documento «Guidance to Commission Decision 2008/185/EC regarding additional guarantees in intra-Community trade of pigs related to Aujeszky's disease and criteria for listing a Member State or a region thereof as free from Aujeszky's disease or as having an approved disease control programme» (SANCO/3023/2008 (Rev 9)),
- di disporre, negli allevamenti suini di piccole dimensioni e a carattere non commerciale, un'attività di sorveglianza annuale,
- di adeguare i requisiti per la movimentazione di suini provenienti da aziende non accreditate verso il macello, in base alla Decisione della Commissione del 21 febbraio 2008 n.185;

Acquisito il parere del Ministero della Salute;

Sentiti:

- il Centro di Referenza Nazionale per la malattia di Aujeszky;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia Romagna - OEVR
- i Dipartimenti Veterinari delle ATS;
- le Associazioni di Categoria degli allevatori;

Dato atto che le misure sanitarie previste dall'allegato A del presente provvedimento «Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e revoca del d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657» sono funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici del «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018»;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento non comporta registrazioni contabili;

Viste:

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di revocare il provvedimento: d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657, recante «Approvazione del piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e contestuale revoca del d.d.s. 9 maggio 2014, n. 3822 e del d.d.s. 30 giugno 2015, n. 5039»;

2. di approvare l'Allegato A recante «Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e revoca del d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta registrazioni contabili;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale della D.G. Welfare.

Il dirigente
Laura Gemma Brenzoni

_____ • _____

PIANO DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY IN REGIONE LOMBARDIA

1. Premessa

La malattia di Aujeszky determina rilevanti danni economici all'allevamento suino e rientra tra le malattie infettive che consentono ad un territorio, il cui programma obbligatorio di lotta sia stato approvato da parte della Commissione UE, di richiedere garanzie complementari per la commercializzazione di suini vivi e di materiale genetico.

Oggi tutti i Paesi europei la cui zootecnia è maggiormente evoluta e gran parte dei restanti sono stati riconosciuti indenni nei confronti della malattia di Aujeszky o la Commissione ne ha approvato un programma di eradicazione; in Italia la provincia Autonoma di Bolzano, le regioni Friuli Venezia Giulia e il Veneto hanno un programma approvato.

Le misure adottate in Lombardia nei precedenti anni, nonostante l'elevata densità di animali sul territorio, hanno determinato una situazione epidemiologica molto favorevole, con una rilevante riduzione della prevalenza dell'infezione.

Il presente piano, che si applica alla totalità degli allevamenti suini della Lombardia, intende consolidare la favorevole situazione epidemiologica, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE, il riconoscimento comunitario di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della Malattia di Aujeszky.

2. Obiettivo

Il presente "Piano di eradicazione della malattia di Aujeszky", di seguito "Piano", è finalizzato al mantenimento dello stato d'indennità nei confronti della Malattia di Aujeszky degli allevamenti suini, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE, il riconoscimento comunitario di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della Malattia di Aujeszky.

Tale riconoscimento è un requisito indispensabile per richiedere l'inserimento della Lombardia nell'allegato I della Decisione n. 2008/185/CE, quale regione indenne dalla malattia di Aujeszky, in cui è vietata la vaccinazione.

3. Definizioni

Ai fini dell'attuazione del presente Piano, valgono le seguenti definizioni:

- **Veterinario responsabile del Piano:** Veterinario formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità della stesura e applicazione di un piano aziendale di controllo della malattia di Aujeszky, con particolare riferimento al piano vaccinale e ai controlli sanitari. Il nominativo del Veterinario responsabile deve essere comunicato all'ASL territorialmente competente, utilizzando l'Allegato 1, e registrato, a cura dell'ASL, in BDR entro 15 gg; copia dell'Allegato 1 deve essere disponibile in allevamento. Qualsiasi variazione deve essere comunicata all'ASL entro 15 giorni, per l'aggiornamento in BDR.
- **Veterinario ATS referente del Piano:** Veterinario Ufficiale formalmente individuato dal DPV dell'ATS, eventualmente anche a livello di singola area distrettuale, il cui nominativo deve essere registrato in BDR, cui compete di coordinare, monitorare e verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky e la sua puntuale e corretta registrazione nei sistemi informativi della Regione. Periodicamente il Veterinario referente, con la collaborazione della sezione IZS territorialmente competente, deve promuovere incontri con gli allevatori e i Veterinari responsabili dei Piani, al fine di incentivare le azioni per il mantenimento dell'accreditamento degli allevamenti nei confronti della malattia di Aujeszky.
- **Piano vaccinale:** programma documentato di interventi di profilassi immunizzante, conforme alla vigente normativa, pianificato dal Veterinario responsabile del Piano, in accordo con l'allevatore e disponibile presso l'allevamento.
- **Allevamento positivo:** allevamento suino i cui animali sono stati sottoposti a controllo sierologico nei confronti della Malattia di Aujeszky e almeno un suino è risultato positivo.
- **Allevamento negativo:** allevamento suino i cui animali sono stati sottoposti a controllo sierologico nei confronti della Malattia di Aujeszky, secondo la numerosità campionaria prevista dal presente piano e nessun suino è risultato positivo.
- **Allevamento indenne da malattia di Aujeszky:** allevamento suino che possiede i requisiti previsti ai punti 7.a e 7.b del presente provvedimento.
- **Allevamento a stato sanitario sconosciuto:** allevamento suino i cui animali non sono stati sottoposti a controllo sierologici nei confronti della Malattia di Aujeszky nell'arco degli ultimi dodici mesi o che provengono da allevamenti non indenni.
- **Allevamento suino da svezzamento:** in cui sono presenti suinetti provenienti da un allevamento da riproduzione e dal quale gli animali sono successivamente movimentati verso un allevamento da ingrasso o un allevamento da riproduzione.

4. Ambito di applicazione

Il presente Piano si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio regionale e determina le condizioni per:

- accreditare gli allevamenti suini
- mantenere l'accreditamento degli allevamenti suini,
- definire i criteri per la sospensione o la revoca della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e stabilire le modalità per il suo ripristino,
- controllare la corretta attuazione del piano vaccinale.

5. Movimentazioni

Al fine di limitare il rischio di diffusione della malattia e di salvaguardare lo stato sanitario del territorio della Regione Lombardia, solo gli allevamenti della Lombardia indenni nei confronti della Malattia di Aujeszky possono movimentare verso altri allevamenti o macelli della Lombardia.

Le movimentazioni di suini a partire da allevamenti la cui qualifica è stata sospesa o revocata, sono soggette alle specifiche disposizioni di cui ai successivi punti 8 e 9 e 10.

6. Anagrafe degli allevamenti e qualifiche sanitarie

Le informazioni anagrafiche relative alle aziende e agli allevamenti suinicoli devono essere puntualmente registrate ed aggiornate in BDR/BDN.

Particolare attenzione deve essere riposta alle informazioni relative alla tipologia di allevamento e consistenza. In occasione dei controlli ufficiali e/o di comunicazioni da parte dell'allevatore è necessario registrare/aggiornare in BDR/BDN il dato relativo alla consistenza media per ciclo.

La qualifica sanitaria nei confronti della malattia di Aujeszky deve essere puntualmente registrata e aggiornata in BDR a carico del DV territorialmente competente, previa verifica dei requisiti previsti dalla norma vigente. L'aggiornamento deve essere effettuato entro 15 gg dalla ricezione del rapporto di prova relativo agli accertamenti sierologici periodici, e comunque prima della movimentazione di suini verso altri allevamenti.

La qualifica sanitaria (indenne/non indenne) degli allevamenti da svezzamento e da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30, accreditati per induzione, verrà aggiornata automaticamente al 1° gennaio di ogni anno, confermando la qualifica presente in BDR/BDN al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al Veterinario ATS referente del Piano compete, tra l'altro, di verificare la puntuale e corretta registrazione dell'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky nei sistemi informativi della Regione, con particolare riferimento alle qualifiche sanitarie e agli esiti dei controlli effettuati.

7. Accredito degli allevamenti suini e mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

Al fine di ottenere la qualifica di allevamento indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky, gli allevatori, tranne per gli allevamenti a carattere "familiare" (ai sensi del Dlgs. n.200/2010), devono inoltrare la domanda al Dipartimento Veterinario dell'ATS territorialmente competente, utilizzando l'*Allegato 2* al presente provvedimento.

7.a. Accredito degli allevamenti suini

Per acquisire la qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- viene applicato un programma di vaccinazione, secondo lo schema previsto dalla vigente normativa nazionale,
- assenza di sintomi o lesioni riferibili alla malattia di Aujeszky negli ultimi 12 mesi,
- i suini devono essere sottoposti con esito favorevole agli accertamenti diagnostici di seguito specificati (punto 7.a.1), eccetto:
 - gli allevamenti da svezzamento,
 - gli allevamenti da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi,
 - gli allevamenti "familiari"

che acquisiscono la qualifica "per induzione", a condizione che siano presenti solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della malattia di Aujeszky.

7.a.1 Accertamenti diagnostici per acquisizione della qualifica sanitaria

Negli allevamenti suini da riproduzione e da ingrasso (con consistenza media per ciclo superiore a 30), i capi devono essere sottoposti a due controlli sierologici favorevoli ad un distanza minima di 3 mesi e massima di 6 mesi, secondo la seguente numerosità campionaria:

- per gli allevamenti da riproduzione: *tabella B* (prevalenza attesa del 10%; IC del 95%, con un massimo di 29 campioni)
- per gli allevamenti da ingrasso: *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni);
- per gli allevamenti da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto è sufficiente un controllo sierologico dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello, secondo la *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni).

I DPV delle AATTSS programmano l'attività di accredito in modo che almeno il II° controllo sierologico coincida con l'attività di sorveglianza della MVS, laddove prevista.

7.b. Mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

Per mantenere la qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- viene applicato un programma di vaccinazione, secondo lo schema previsto dalla vigente normativa nazionale,
- assenza di sintomi o lesioni riferibili alla malattia di Aujeszky negli ultimi 12 mesi,
- i suini devono essere sottoposti con esito favorevole agli accertamenti diagnostici di seguito specificati (punto 7.b.1), eccetto:
 - gli allevamenti da svezzamento,
 - gli allevamenti da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 capi
 - gli allevamenti familiari

a condizione che siano stati introdotti solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della malattia di Aujeszky,

- gli animali di nuova introduzione devono provenire esclusivamente da allevamenti indenni da malattia di Aujeszky,
- gli animali di nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati.

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 01 giugno 2017

7.b.1 Accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sanitaria

Al fine di mantenere lo status di indennità nei confronti della malattia di Aujeszky, gli allevamenti suini da riproduzione e da ingrasso (con consistenza media per ciclo superiore a 30) devono essere sottoposti a accertamenti diagnostici periodici.

- **Allevamenti da riproduzione:** controlli sierologici favorevoli con cadenza quadrimestrale, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella B* (prevalenza attesa del 10% con un IC del 95% con un massimo di 29 campioni); i campioni devono essere rappresentativi delle unità produttive presenti.
- **Allevamenti suini da ingrasso:** controlli sierologici favorevoli, in allevamento o al macello, con cadenza semestrale, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni); se prelevati in allevamento, i campioni devono essere rappresentativi delle unità produttive e degli animali in fase di magronaggio e degli animali in fase di finissaggio.
- **Allevamenti suini da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto:** è sufficiente un controllo favorevole dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni).

Nell'ambito delle attività di mantenimento della qualifica, almeno uno dei controlli annuali deve essere effettuato dal DPV, laddove possibile contestualmente a quelli svolti per la sorveglianza MVS.

Negli allevamenti suini (da riproduzione a ciclo chiuso e ingrasso) che non movimentano animali, in quanto la macellazione avviene in azienda, è sufficiente un controllo sierologico annuale, secondo la numerosità campionaria sopra specificata, in relazione alla tipologia di allevamento.

7.b.2 Sorveglianza negli allevamenti suini accreditati per induzione

Negli allevamenti suini "familiari" e in quelli da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30 viene attuata un'attività di sorveglianza.

Al fine di individuare la presenza di allevamenti infetti, con una prevalenza attesa dello 0,5% e con livello di confidenza del 95%, annualmente vengono controllati 600 allevamenti, distribuiti tra allevamenti familiari e da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30.

Per ciascuna ATS, l'OEVR fornirà:

- il **numero** di allevamenti familiari da sottoporre a controllo in occasione delle macellazioni a domicilio per uso familiare
- l'**elenco** degli allevamenti da ingrasso (con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 30) che dovranno essere sottoposti a controllo sierologico.

8. Sospensione e revoca accreditamento

La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è **sospesa** nei seguenti casi:

- ✓ singolo animale sieropositivo, in allevamento da riproduzione
- ✓ singolo animale sieropositivo in allevamento da ingrasso, individuato al macello

La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è **revocata** nei seguenti casi:

- ✓ presenza di più di un animale sieropositivo, in allevamento da ingrasso, anche se individuati al macello e in allevamento da riproduzione
- ✓ singolo animale sieropositivo in allevamento da ingrasso, individuato in allevamento
- ✓ singolo animale sieropositivo, conseguente agli accertamenti successivi al riscontro di singola sieropositività
- ✓ introduzione di animali provenienti da allevamenti senza qualifica o con qualifica scaduta

Nel caso in cui la qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky venga revocata a causa di sieropositività, deve essere condotta dall'ATS, in collaborazione con OEVR e IZSLER, un'indagine epidemiologica, ed eventualmente anche un controllo sierologico di tutti gli allevamenti suini presenti nel raggio di 1 km.

9. Provvedimenti conseguenti alla sospensione della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

- A. allevamento da riproduzione (presenza di un singolo animale sieropositivo):
- a. prelievo sierologico di tutti i riproduttori, incluso il capo risultato positivo; il controllo deve essere effettuato entro 1 mese, in caso contrario la qualifica viene revocata.
- In caso di esito favorevole, la sospensione viene revocata e l'allevamento riacquisisce la qualifica. Se gli accertamenti di laboratorio confermano la positività in uno o più animali, la qualifica viene revocata.
- B. allevamento da ingrasso (presenza di un singolo animale sieropositivo individuato al macello):
- a. prelievo sierologico, nello stesso capannone del capo risultato positivo, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni); nel caso fossero ancora presenti animali dello stesso box del positivo, essi vanno inclusi nel campionamento. Il controllo deve essere effettuato entro 15 gg, in caso contrario la qualifica viene revocata.
- In caso di esito favorevole, la sospensione viene revocata e l'allevamento riacquisisce la qualifica. Se gli accertamenti di laboratorio confermano la positività in uno o più animali, la qualifica viene revocata.

10. Provvedimenti conseguenti all'assenza o alla revoca della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

Nei confronti di allevamenti che **non sono indenni** si applicano le seguenti disposizioni.

A. allevamento da riproduzione:

1. Il titolare dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio finalizzato all'acquisizione dell'indennità per

la malattia di Aujeszky", che deve essere approvato dal DV della ATS di competenza, nel quale siano previste almeno le seguenti azioni:

- a. controllo sierologico di tutti i riproduttori, a carico dell'allevatore (in caso di esito favorevole, tale controllo può essere considerato valido ai fini della riacquisizione della qualifica)
 - b. identificazione di tutti i riproduttori positivi
 - c. vaccinazione di emergenza
 - d. programma di riforma degli animali sieropositivi.
2. L'ATS può consentire le movimentazioni verso altri allevamenti a condizione che:
- a. lo spostamento dei suini presso uno o più allevamenti da ingrasso presenti in Lombardia avvenga previa acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione che attesti di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo. La stessa dichiarazione dovrà essere prodotta anche dal legale rappresentante dell'allevamento che dovesse ricevere gli stessi suini per la fase successiva di finissaggio-ingrasso.
 - b. Il DPV comunichi la/le movimentazione/i dei suini al DV della ATS competente sull'allevamento di destinazione che, in base ad una valutazione del rischio di diffusione della malattia ad allevamenti contermini, può non consentire lo spostamento.
 - c. Tutte le partite, almeno sino a quando non è stato effettuato con esito favorevole il primo dei controlli utili al fine della riacquisizione della qualifica, devono essere sottoposte a controllo sierologico prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni) a carico dell'allevatore; in base agli esiti degli esami di laboratorio:
 - i. i suinetti superiori ai 120 giorni di età si movimentano solo se negativi (se positivi possono essere movimentati solo verso il macello)
 - ii. i suinetti inferiori ai 120 giorni di età, in caso di positività verosimilmente ascrivibile a immunità passiva, possono essere movimentati in vincolo, ma devono essere sottoposti a controllo sierologico prima della successiva movimentazione ad altro allevamento o al macello
3. L'ATS può consentire le movimentazioni dei grassi verso il macello alle seguenti condizioni:
- a. vaccinazione di emergenza di tutti i capi presenti nel/nei capannone/i positivo/i, effettuata da almeno 2 settimane e da non oltre 4 settimane dalla data di invio al macello, almeno sino a quando non è stato effettuato con esito favorevole il primo dei controlli utili al fine della riacquisizione della qualifica,
 - b. se verso impianti di macellazione situati in Lombardia, tali impianti dovranno essere preventivamente individuati e aver formalmente espresso la volontà di ricevere gli animali,
 - c. il Veterinario Ufficiale deve riportare nel quadro E del mod. 4, oltre alla qualifica per MVS, la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky" e comunicare al macello di destinazione l'arrivo delle partite nelle 24 ore precedenti l'invio.
4. La mancata attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" comporta il divieto di spostamento di suini verso gli allevamenti e i macelli della Lombardia.
5. I costi dei prelievi e degli esami sierologici nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono a carico del proprietario.
6. I prelievi nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono effettuati dal DV direttamente o sotto la sua supervisione.
7. La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 3 mesi e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui alla Tabella A. Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi. Qualora invece il campionamento venga effettuato con la numerosità campionaria di cui alla tabella C, tale da rilevare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%, è sufficiente un unico controllo negativo, dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

B. allevamento da ingrasso:

1. Il titolare dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio finalizzato all'acquisizione dell'indennità per la malattia di Aujeszky", che deve essere approvato dal DV della ATS di competenza, nel quale siano previste almeno le seguenti azioni:
 - a. effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi e
 - b. rispetto del vuoto sanitario di almeno 3 gg dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione e prima di introdurre animali provenienti da allevamenti indenni
 - c. vaccinazione di emergenza
2. L'ATS può consentire le movimentazioni verso impianti di macellazione alle seguenti condizioni:
 - a. vaccinazione di emergenza dei capi presenti nel/nei capannone/i positivo/i effettuata da almeno 2 settimane e da non oltre 4 settimane dalla data di invio al macello,
 - b. le partite (escluse quelle provenienti dal capannone positivo) dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni) a carico dell'allevatore, almeno sino a quando non è stato effettuato con esito favorevole il primo dei controlli utili al fine della riacquisizione della qualifica. In caso di positività, dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento
 - c. se i suini sono destinati a impianti di macellazione situati in Lombardia, tali impianti dovranno essere preventivamente individuati e aver formalmente espresso la volontà di ricevere gli animali
 - d. il Veterinario Ufficiale deve riportare nel quadro E del mod. 4, oltre alla qualifica per MVS, la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky" e comunicare al macello di destinazione l'arrivo delle partite nelle 24 ore precedenti l'invio.
3. L'ATS può consentire le movimentazioni verso uno o più allevamenti da ingrasso alle condizioni di cui al precedente punto A.2.
4. La mancata attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" comporta il divieto di spostamento di suini verso gli allevamenti e i macelli della Lombardia.

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 01 giugno 2017

5. I costi dei prelievi e degli esami sierologici nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono a carico del proprietario.
6. I prelievi nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono effettuati dal DPV direttamente o sotto la sua supervisione.
7. La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 3 mesi e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A. Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo al termine del periodo di vuoto sanitario di cui al precedente punto 1.a. Qualora invece il campionamento venga effettuato con la numerosità campionaria di cui alla tabella C, tale da rilevare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%, è sufficiente un unico controllo negativo, al termine del periodo di vuoto sanitario, di cui al precedente punto 1.a.

C. Allevamento che ha introdotto animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto

1. Sino al ripristino della qualifica sanitaria gli animali potranno essere movimentati, secondo la tipologia dell'allevamento, alle condizioni di cui ai precedenti punti A.2 o A.3. (da lettera b a lettera c) e B.2 (da lettera b a lettera d) oppure B.3
2. La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 3 mesi e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A. Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto. Qualora invece il campionamento venga effettuato con la numerosità campionaria di cui alla tabella C, tale da rilevare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%, è sufficiente un unico controllo negativo, almeno 28 giorni dopo l'introduzione da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto, a carico del proprietario.

D. Disposizioni per il macello

Gli automezzi che trasportano animali provenienti da allevamenti non indenni devono essere lavati e disinfettati esclusivamente al macello.

11. Controllo programma di vaccinazione

Il Piano vaccinale deve essere attuato secondo quanto indicato nell'*Allegato 3*.

Considerato che la vaccinazione pianificata è obbligatoria per tutti i suini allevati, i controlli sulla corretta attuazione del piano vaccinale vengono condotti con le seguenti modalità:

- Controllo documentale
- Campionamento sierologico

Allevamenti da sottoporre a verifica

Ciascun DPV deve individuare un campione di allevamenti da sottoporre a verifica che comprenda, in via prioritaria, tutti gli allevamenti sieropositivi, oltre a quelli che ritiene opportuno in considerazione di situazioni epidemiologiche non favorevoli.

-

Modalità di verifica

Controllo documentale

- presenza del Veterinario responsabile del Piano (*Allegato 1*);
- presenza del Piano vaccinale;
- congruità tra dosi vaccinali acquistate e numero medio di suini da vaccinare;
- modalità di registrazione degli interventi vaccinali in grado di garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi di suini vaccinati;
- corretta conservazione delle dosi di vaccino;
- presenza delle certificazioni di avvenuta vaccinazione e di provenienza da allevamenti indenni, relative agli animali introdotti

Negli allevamenti da ingrasso che introducono suini che hanno già completato il ciclo di vaccinazione, la verifica documentale sarà riferita solo a quest'ultimo punto.

L'esito di tali controlli deve essere formalizzato tramite il modello di cui all'*Allegato 4* e registrato in SIV.

Campionamento sierologico

Negli allevamenti da riproduzione i campionamenti devono essere suddivisi tra le categorie di riproduttori (almeno n.5 campioni per ciascuna categoria) e quelli in fase di accrescimento (almeno n. 5 animali per ciascuna categoria: 50 Kg, 110 Kg e 150 Kg).

Dove viene effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento, il controllo sierologico riguarderà n°15 suini di peso > 110 Kg.

Tali accertamenti possono essere effettuati anche contestualmente alla attività di sorveglianza per l'MVS o in occasione di altre attività svolte/programmate presso gli allevamenti o al macello.

Presso gli impianti di macellazione presenti in Lombardia verrà attuato, a campione, un programma di verifica delle vaccinazioni, secondo indicazioni regionali.

- Interpretazione risultati sierologici

Gli esiti del campionamento sierologico possono mettere in evidenza le seguenti non conformità:

- esito sierologico (gE e gB) negativo: animale non vaccinato,
- esito sierologico (gE e gB) positivo: circolazione virale in allevamento; in tal caso si può ipotizzare che il capo non sia stato vaccinato oppure che il piano vaccinale non sia adeguato.

Gli esiti non favorevoli del monitoraggio sierologico vanno messi in relazione con gli esiti del controllo documentale e eventualmente integrati con ulteriori verifiche effettuate in collaborazione con l'IZSLER territorialmente competente, il veterinario responsabile del Piano e l'allevatore.

12. Monitoraggio sanitario della fauna selvatica

Tutti i cinghiali abbattuti per motivi di caccia, per contenimento della popolazione o rinvenuti morti sono sottoposti ad accertamenti diagnostici nei confronti della malattia di Aujeszky. La modalità di esecuzione di tale attività di sorveglianza è quella prevista dal DDGS. 11358/2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica".

13. Modalità di campionamento

I suini prelevati ai sensi del presente provvedimento devono essere identificati singolarmente.

I campioni di sangue devono essere inviati alla competente Sezione IZSLER, utilizzando la modalità di preaccettazione per malattia di Aujeszky, "in allevamento", disponibile in SIV, anche se il prelievo avviene al macello.

14. Costi

1. I costi per le analisi di laboratorio effettuate su capi presenti negli allevamenti della Lombardia, oppure provenienti da questi, ed eseguiti nell'ambito di applicazione del presente "Piano" sono a carico dell'IZSLER, fatto salvo diversa disposizione nazionale e quanto previsto al successivo punto 3.
2. I costi per l'attività di prelievo, svolta dai DV delle ATS, sono a carico del SSR, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3. I costi per le analisi di laboratorio e per l'attività di prelievo sono a carico dell'allevatore:
 - nell'ambito del "Piano di Gestione Obbligatorio finalizzato all'acquisizione dell'indennità per la malattia di Aujeszky" e dei controlli per consentire le movimentazioni da allevamenti positivi,
 - qualora le analisi siano condotte a seguito di introduzione di animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto, compresi i controlli per il ripristino della qualifica sanitaria.

15. Competenze

I DPV delle ATS svolgono, direttamente o sotto la propria responsabilità, i prelievi per:

- l'acquisizione della qualifica sanitaria secondo quanto indicato al precedente punto 7.a.1
- il mantenimento, secondo quanto indicato al precedente punto 7.b.1
- la verifica dell'applicazione programma di vaccinazione, secondo quanto indicato al precedente punto 11.
- il ripristino della qualifica sanitaria

I Veterinari responsabili del Piano effettuano i prelievi per:

- il mantenimento della qualifica, secondo quanto indicato al precedente punto 7.b.1
- l'attuazione del "Piano di Gestione obbligatorio" a seguito di sospensione o revoca.

16. Provvedimenti

Ai trasgressori delle norme previste dal presente decreto, salvo che il fatto che non costituiscono reato, sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 358 del T.U.L.S., in combinato disposto con il D.Lvo 196/99, art. 16, comma 1.

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 01 giugno 2017

TABELLA A

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. capi presenti in azienda	N. campioni da prelevare
7-27	sino a 25
28-37	sino a 29
38-55	35
56-100	45
101-600	56
> 600	57

TABELLA B

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

N. capi presenti in azienda	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

TABELLA C

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%

N. capi presenti in azienda	N. campioni da prelevare
fino a 60	tutti
61-66	60
67-79	67
80-97	76
98-128	88
129-166	98
167-196	100
197-243	111
244-325	119
329-492	128
493-779	135
780-846	136
847-927	137
>927	138

REGIONE LOMBARDIA
DOMANDA DI OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
della ATS

Il sottoscritto Cognome Nome

in qualità di Proprietario Detentore

Ragione sociale allevamento

.....

Codice aziendale

sito nel Comune

Via / Località

Telefono

CHIEDE

di conseguire la qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky e dichiara che la consistenza media per ciclo è la seguente:

- verri n.
- scrofe n.
- scrofette n.
- lattinzoli (< 20 kg) n.
- magroncelli (20 -50 kg) n.
- magroni (50-120 kg) n.
- grassi (>120 kg) n.

DICHIARA

di essere a conoscenza di quanto previsto dal DM 1° aprile 1997 e smi e dal DDUO n...../2016

Data.....,

Firma del richiedente
.....

Piano Vaccinale

Tutti gli allevamenti suini devono essere sottoposti a profilassi immunizzante.

Il Piano vaccinale deve essere predisposto dal Veterinario responsabile descrivendo, al fine di garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi degli animali vaccinati, anche le procedure operative con le quali verranno eseguiti gli interventi di profilassi immunizzante, nonché la data dell'intervento. Gli schemi vaccinali devono essere conformi a quanto stabilito dall'presente allegato.

Il Piano deve essere, firmato sia dall'allevatore che dal Veterinario responsabile e tenuto aggiornato.

Limitatamente agli allevamenti suini da autoconsumo e agli allevamenti di piccole dimensioni (riproduzione/ingrasso) che non movimentano animali, i DPV territorialmente competenti in considerazione di fattori di tipo zootecnico-epidemiologico, quali:

- densità zootecnica dell'area, con particolare riferimento alla presenza di allevamenti intensivi
- stato sanitario degli allevamenti vicini
- eventuali contatti diretti/indiretti con allevamenti intensivi

possono derogare alla presenza del Piano vaccinale e del Veterinario responsabile.

L'efficace attuazione di un piano vaccinale deve tener conto, tra l'altro, di alcune indicazioni operative quali:

- rigoroso rispetto della catena del freddo, durante il trasporto e la conservazione dei presidi immunizzanti,
- utilizzo delle dosi preparate nel più breve tempo possibile dopo la ricostituzione, per cui è opportuno ricostituire le dosi in funzione del numero dei trattamenti da fare
- utilizzo di aghi appropriati per l'inoculazione per via intramuscolare, in relazione allo spessore del grasso
- rispetto delle indicazioni per l'impiego, in funzione delle caratteristiche del vaccino.

Certificazioni

L'attestazione di avvenuta vaccinazione, che deve accompagnare i suini verso altri allevamenti o impianti di macellazione e relativa alla loro vaccinazione, deve essere conforme al modello di cui all'*Allegato 5* del presente decreto.

Tale certificazione deve sempre essere allegata al Mod. 4, indipendentemente dall'esecuzione della visita clinica degli animali prima della movimentazione da parte del Veterinario Ufficiale.

Gli allevamenti indenni da malattia di Aujeszky possono movimentare verso impianti di macellazione anche senza tale certificazione (*Allegato 5*, a condizione che l'allevatore, sul Mod. 4, autocertifichi che trattasi di suini vaccinati).

Il Veterinario Ufficiale, quando effettua la visita clinica degli animali prima della movimentazione, verifica la documentazione attestante la corretta attuazione degli interventi di profilassi immunizzante nei confronti della malattia di Aujeszky.

L'adempimento di cui all'art. 65 del RPV 320/54 (Mod. 12), è assolto unicamente per via telematica, inserendo le informazioni relative agli interventi immunizzanti in BDR. Tale registrazione deve essere effettuata entro 15 gg dall'intervento di profilassi immunizzante.

Schema vaccinale

1. Allevamento suini da riproduzione.

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno.

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° e il 90° giorno di vita.

Verretti e scrofette sono sottoposti a un richiamo entro il 180° giorno di vita.

2. Allevamento suini da ingrasso.

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° e il 90° giorno di vita.

Nel caso di animali introdotti da aree indenni di cui alla decisione n. 2008/185/CE, e successive modificazioni, la prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età è praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° e il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso.

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1. e 2. rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

CONTROLLO DOCUMENTALE DEL PIANO VACCINALE

Codice aziendale

Denominazione azienda

Via.....n°..... Comune..... Prov.

- E' stato nominato formalmente il Veterinario responsabile del Piano (Allegato 1) ? SI NO
- E' stato predisposto il Piano vaccinale previsto dalla normativa ed è presente in allevamento? SI NO_____
- L'acquisto delle dosi di vaccino è congruo al numero medio di animali da vaccinare presenti in allevamento? SI NO
- Le modalità di registrazione degli interventi vaccinali consentono la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi di suini vaccinati? SI NO
- Le dosi di vaccino sono correttamente conservate? SI NO
- Presenza delle attestazioni di avvenuta vaccinazione per i capi introdotti in allevamento? SI NO

Prescrizioni:
.....

Sanzioni:
.....

L'Allevatore

(firma)

Il Veterinario

(Timbro e firma)

.....
.....

Data.....fi.....

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE

Codice aziendale
 Denominazione azienda.....
 Via.....n°..... Comune..... Prov.

Dati riferiti al Mod.4 n..... del.....			
N° animali	Categoria	Tatuaggio auricolare	Lettera coscia

Categoria: lattoni, scrofe, verri, scrofette, verretti, magroni, grassi;

INTERVENTI VACCINALI (*)

	I Vaccinazione	II Vaccinazione	III Vaccinazione
Data vaccinazione

Nome commerciale

L'Allevatore
 (firma)

Il Veterinario
 (Timbro e firma)

.....

Data.....fi.....

(*) Riportare gli interventi effettuati sui suini di cui al Mod 4; nel caso trattasi di animali sotto età vaccinabile (lattoni), riportare gli interventi fatti sui riproduttori; per gli animali che hanno completato il primo ciclo vaccinale (scrofe verri) deve essere riportata la data dell'intervento più recente.